



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29 marzo 2017

N. 226

OGGETTO: Approvazione regolamento definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. D.L. n. 193/2016 convertito nella Legge n. 225 dell'1.12.2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^ convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 25 consiglieri e assenti 8.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario		X
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo	X	
9) Di Iorio Alessio		X
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco		X
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania		X
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro		X
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico	X	
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco		X
28) Sablone Renata	X	
29) Tacconelli Donato		X
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco		X

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore	X	
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 29 marzo 2017

Delibera n. 226

OGGETTO: Approvazione regolamento definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. Decreto Legge n. 193/2016 convertito nella Legge 1.12.2016, n. 225.

I lavori hanno inizio alle ore 9.29

IL PRESIDENTE dott. Liberato ACETO, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e comunica le assenze dei cons. Donatelli, Marzoli, Di Iorio e Tacconelli.

Intervene **Costantini**, per fatto grave (come da deregistrazione in atti)

Il Presidente Aceto comunica che sono stati presentati n. 4 emendamenti, sulla proposta di delibera in oggetto, da parte del "M5S".

A questo punto entrano Russo, Di Pasquale e De Lio. I presenti sono 28.

Interviene **Di Paolo B.** (come da deregistrazione in atti).

Il Presidente Aceto, quindi, pone in discussione la proposta di delibera in oggetto.

Relaziona **l'assessore Luise** (come da deregistrazione in atti).

A questo punto entra l'assessore De Matteo.

Intervengono: **Raimondi, D'Ingiullo, Di Paolo B.** (come da deregistrazione in atti).

Il Presidente Aceto, a questo punto, sospende la seduta per esaminare gli emendamenti presentati dal "M5S".

Sono le ore 10.05.

Alle ore 10,25 all'appello nominale per la ripresa dei lavori sono presenti in 26 e cioè: Aceto, Argenio, Costa, Costantini, D'Arcangelo, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Febo, Ferrara, Fusilli, Giammarino, Marino, Melideo, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Sablone, Troiano, Vitale e il Sindaco.

A questo punto entrano gli assessori Giampietro e Salute.

Il Presidente Aceto comunica il ritiro dell'emendamento n. 4 presentato dal "M5S".

A questo punto entra Raimondi. I presenti sono 27.

Il Cons. Argenio illustra gli emendamenti (come da deregistrazione in atti).

Il Presidente Aceto propone la discussione unica (come da deregistrazione in atti)

A questo punto entra l'assessore Viola.

Il cons. Febo comunica di dover lasciare la seduta per impegni assunti in precedenza.
I presenti sono 26.

A questo punto entra Zappalorto. I presenti sono 27

Il Presidente Aceto, quindi, pone a votazione per appello nominale l'accorpamento degli emendamenti n. 1 e n. 2 presentati dal "M5S" e che di seguito si riportano:

emendamento n. 1

nella parte descrittiva delle premesse, dopo il periodo "Premesso che: l'art. 6 ter "Definizione agevolata (...omissis) del Decreto Legge 193 del 2016, convertito con legge 225 del 2016", inserire il seguente periodo:
"così come successivamente modificato ed integrato".

Emendamento n. 2

nella parte deliberativa, all'interno del regolamento allegato, all'art. 1 dopo il periodo: "... ed in attuazione dell'articolo 6 ter del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193..."
Inserire il seguente periodo:
"e successive modificazioni ed integrazioni".

Eseguita la votazione e verificazione l'esito il Presidente dichiara approvati i due emendamenti sopra riportati avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 26 (esce Di Paolo M.)

votanti 26

favorevoli 24 (Argenio, Costa, Costantini, D'Arcangelo, Di Biase, Di Paolo B., Di Pasquale, D'Ingiullo, Ferrara, Fusilli, Giammarino, Marino, Melideo Micomonaco, Raimondi, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Sablone, Troiano, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)

Contrari 2 (Aceto e De Lio)

Subito dopo il Presidente pone a votazione l'emendamento n. 3 che di seguito si riporta:

emendamento n. 3

nella parte deliberativa, all'interno del regolamento allegato, all'art. 4, dopo la lettera d) inserire la lettera e) dal seguente contenuto: "versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio, ottobre e dicembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018".

Eseguita la votazione e verificazione l'esito, il Presidente dichiara respinto l'emendamento n. 3 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	26
votanti	25
favorevoli	7 (Argenio, D'Arcangelo, Di Paolo B., Ferrara, Giammarino, Sablone e Zappalorto)
Contrari	18 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Pasquale, D'Ingiullo Fusilli, Marino, Melideo, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Troiano, Vitale e il Sindaco)
Astenuti	1 (Raimondi)

Per le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione, intervengono: **Raimondi, D'Ingiullo, Argenio, Ferrara, Di Paolo B., De Lio** (come da deregistrazione in atti)

A questo punto esce Di Biase. I presenti sono 25

Il Presidente Aceto, quindi, pone a votazione per appello nominale la delibera in oggetto, così come emendata, e all'esito del voto la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	24 (esce Ferrara)
votanti	22
favorevoli	21 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Paolo B., Di Pasquale, D'Ingiullo Fusilli, Giammarino, Marino, Melideo, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Sablone, Troiano, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)
Contrari	1 (Raimondi)
Non part.	2 (Argenio e D'Arcangelo)

Il Presidente Aceto, infine, pone a votazione per appello nominale la immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata con le seguenti risultanze:

presenti	25 (rientra Ferrara)
votanti	23
favorevoli	22 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Paolo B., Di Pasquale, D'Ingiullo Ferrara, Fusilli, Giammarino, Marino, Melideo, Micomonaco, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Sablone, Troiano, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)
Contrari	1 (Raimondi)
Non part.	2 (Argenio e D'Arcangelo)

Pertanto, la delibera così' come emendata ed approvata è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 6-ter – “ Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016 convertito con legge n. 225 del 2016, così come successivamente modificato ed integrato, prevede la possibilità per i i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- il predetto termine e' stato prorogato dal Decreto Legge n. 8 del 9/02/2017 “entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017”, ossia al 31/03/2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di:

- approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016
- di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
- di disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;


Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
 2. di pubblicare il presente atto e l'allegato regolamento comunale, entro trenta giorni dall'adozione, sul sito *internet* istituzionale del Comune;
 3. di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, tramite il portale www.portalefederalismo.gov.it, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011;
 4. di inviare la presente deliberazione alla Società Teateservizi srl nonche' alla Soget SpA, per i conseguenti adempimenti;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
-



226

COMUNE DI CHIETI
IV SETTORE – GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO D.L. 193/2016 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 225 DEL 1/12/2016

Parere previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del 18/08/2000

Il sottoscritto dott. Franco Rispoli, nella sua qualità di Dirigente del IV Settore – Gestione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di delibera in oggetto.

Data..... 20/3/2017.....

Il Dirigente

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:” APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DL 193/2016 CONV L 225/2016”

ALLEGATO 3) AL VERBALE N. 45 DEL 23/03/2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Visto l'art 6 ter DL n.193/2016, conv. L. 225/2016, che prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse, a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Preso atto della volontà dell'Ente di avvalersi di tale opportunità;

Visto il Regolamento di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento;

Visto il parere favorevole del Dirigente del IV settore – gestione risorse finanziarie;

ESPRIME




Proprio parere favorevole.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Iliaria Valentini - Presidente

Dott.ssa Enza Di Domenico – Componente

Dott.ssa Maria Domenica Di Carlo - Componente

COMUNE DI CHIETI

226

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 5- <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	4
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 9 - <i>Disposizioni finali</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, ICI / IMU /TARI /TARSU /TARES /TOSAP/ VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
2. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
4. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intendono la Società Teateservizi srl e la Concessionaria della Riscossione Soget SpA, affidatarie del servizio di gestione, accertamento e relativa riscossione delle entrate indicate al precedente comma 1;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore che intende aderire presenta, per le ingiunzioni emesse e notificate dalla Teateservizi srl oppure alla Soget SpA per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultima, apposita istanza entro il 31 Maggio 2017.
2. Il richiedente, nel manifestare la volontà di aderire alla definizione agevolata, riporta nell'istanza i seguenti dati:
 - cognome, nome o ragione sociale;
 - data e luogo di nascita o di costituzione della società;
 - codice fiscale o partita Iva;
 - residenza, sede legale e domicilio fiscale;

- i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto con indicazione del numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**; -
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Per le somme dovute a seguito di definizione di importo complessivo uguale o inferiore a € 100,00 il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

3. La Teateservizi srl e il Concessionario della Riscossione Soget SpA mettono a disposizione sui propri siti istituzionali apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. La Teateservizi srl o la Soget SpA comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro la data del 30 giugno 2017, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, La Teateservizi srl o la Soget SpA comunicano, entro lo stesso termine, ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse previsto nel regolamento sulla disciplina delle entrate, ossia il tasso di legale vigente maggiorato di 2,5 punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla Teateservizi srl o dalla Soget SpA, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.

2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, comprensive di interessi e sanzioni. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

E' preclusa qualsiasi possibilita' di ottenere nuovi piani di dilazione.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. La Teateservizi srl e la Soget SpA, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. La Società Teateservizi srl e la Soget SpA adottano tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente Regolamento anche al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni in esso contenute.

n. 226

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 consecutivi: dal 4 al 19 aprile 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 4 aprile 2017



Il Segretario Generale
Avv. *Celestina Labbadia*